

Quesito Comando

E' pervenuto a questo Comando, un quesito teso a chiarire le caratteristiche che deve possedere una scala di emergenza esterna a servizio di un edificio scolastico; in particolare si chiede se la scala di seguito descritta può essere considerata come scala di sicurezza esterna ai fini dell'applicazione dell'art. 5.2 comma 2 dell'allegato al DM 26.8.92, in base al quale occorre che gli spazi frequentati da alunni e personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati di una scala di sicurezza esterna o a prova di fumo o a prova di fumo interna. Trattasi di una scala esistente con struttura portante in calcestruzzo, esterna al volume dell'edificio, i cui pianerottoli di piano per il collegamento con il fabbricato sono dotati di parapetti aventi altezza regolamentare, ma le cui rampe ed i pianerottoli di interpiano sono delimitati non da parapetti bensì da pareti continue in calcestruzzo prive di aperture. E' intendimento dell'Amministrazione Provinciale realizzare alcuni fori di aerazione permanente ad altezza del filo intradosso della soletta in c.a. dei pianerottoli di interpiano al fine di impedire l'accumulo di fumo nelle zone chiuse da muratura. Inoltre tutto il rivestimento in gomma della scala verrebbe rimosso e sostituito con un nuovo rivestimento in materiale incombustibile.

Il p.to 3.7 dell'allegato al DM 30.11.83 definisce la scala di sicurezza esterna come scala totalmente esterna rispetto al fabbricato servito, munito di parapetto regolarmente e di altre caratteristiche stabilite dalla norma: la regola tecnica relativa agli edifici scolastici non indica alcuna prescrizione specifica relativa alle modalità realizzative di una scala di sicurezza esterna.

Premesso quanto sopra, lo scrivente è del parere che, con gli interventi di adeguamento proposti dall'Amministrazione Provinciale, la scala in parola, seppur non dotata sul "giro scala" di veri e propri parapetti, abbia caratteristiche tali da essere assimilata ad una delle tipologie previste dall'art. 5.2 comma 2 dell'allegato al DM 26.8.92.

Si trasmette copia del quesito e si rimane in attesa di un superiore parere in merito da parte di codesto Ispettorato; più in generale si chiede di indicare quali caratteristiche debba possedere, dal punto di vista della sicurezza antincendio, una scala di emergenza esterna nei casi in cui la stessa risulta a servizio di un'attività non normata e nei casi in cui, pur trattandosi di attività normata, la regola tecnica non detta specifiche disposizioni in materia: in particolare si chiede:

- ⇒ Se la scala debba essere completamente aperta o se possa essere racchiusa anche da pareti pur dotate di idonee superfici di aerazione permanente atte a garantire una sufficiente ventilazione naturale;
- ⇒ Se la parete su cui è attestata la scala debba avere caratteristiche di resistenza al fuoco;
- ⇒ Se previa opportuna valutazione del caso specifico, possano essere estesi anche in altri ambiti i criteri previsti dal p.to 4.5.4 dell'allegato al DM 19.8.96 per i locali di pubblico spettacolo.

Parere Ministero

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Comando Provinciale in merito alla scala esterna a servizio dell'Istituto scolastico, si ritiene che detta scala una volta adeguata con gli interventi proposti, abbia caratteristiche costruttive tali da poter essere assimilata ad una scala di sicurezza esterna.

Si rimanda alle valutazioni del Comando in merito alla necessità di prescrivere il requisito di resistenza al fuoco per la parete, compresi i relativi infissi, su cui è attestata la scala, prendendo a riferimento i criteri previsti al punto 4.5.4 del DM 19 agosto 1996, i quali sono utilizzabili, in linea di massima, anche per le altre attività civili soggette ad affollamento di persone.